

**SUB-REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE  
DEL BUONO SOCIO ASSISTENZIALE PER  
ANZIANI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19.1.2004**

## **SUB-REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI**

### **Art. 1 - Oggetto del sub-regolamento**

Il presente regolamento individua, ai sensi della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, le condizioni economiche, sociali e socio-sanitarie per l'ammissione al buono socio assistenziale per anziani, in applicazione del Regolamento per l'assegnazione di Titoli Sociali per garantire prestazioni e servizi.

### **Art. 2 - Finalità dell'intervento**

L'erogazione del buono socio assistenziale per anziani si configura come un intervento di sostegno alla domiciliarità, rivolto all'anziano in difficoltà e al suo nucleo familiare, al fine di:

1. escludere o almeno ritardare il ricovero in strutture residenziali, consentendo che le persone possano continuare a vivere nella loro casa adeguatamente e dignitosamente assistite;
2. offrire sostegno alla famiglia nei suoi compiti di cura.

### **Art. 3 - Destinatari**

Destinatari del buono socio assistenziale sono sia gli anziani soli che quelli che vivono in famiglia, con certificazione d'invalidità al 100%.

Ai fini del presente regolamento si definisce anziana la persona che abbia compiuto i 65 anni di età.

### **Art. 4 - Accesso al buono socio assistenziale**

Il buono socio assistenziale per anziani viene attivato su valutazione del Servizio Sociale del Comune di residenza dell'anziano, in quanto è uno degli strumenti a disposizione del Servizio Sociale stesso per la realizzazione del progetto di intervento sociale predisposto a favore dell'anziano e condiviso con lo stesso e la sua famiglia. Conseguentemente può essere erogato solo laddove il progetto d'intervento concordato sia compatibile con tale strumento e quest'ultimo risulti il più adeguato al perseguimento del benessere dell'anziano.

Requisiti per l'erogazione del buono:

- anziani residenti che abbiano compiuto i 65 anni di età;
- anziani con necessità di assistenza al domicilio, in alternativa al ricovero residenziale;
- ISEE del nucleo come definito nel presente regolamento, non superiore all'entità stabilita nel successivo art. 8,
- certificazione d'invalidità al 100%.

### **Art. 5 - Modalità di presentazione delle richieste**

Il cittadino interessato si rivolge al servizio sociale del Comune di residenza dove viene informato ed orientato dall'operatore sui requisiti di accesso, sulle procedure e sull'entità del buono.

La domanda per la concessione del buono può essere presentata dall'interessato o dal suo familiare di riferimento al Comune di residenza dell'anziano, utilizzando apposito modulo. Alla domanda deve essere allegato l'ISEE del nucleo familiare del richiedente ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura e l'entità del bisogno.

L'Assistente Sociale può provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci.

#### **Art. 6 - Istruttoria della domanda e graduatoria**

La domanda sarà esaminata dal servizio sociale (assistente sociale responsabile del caso per il progetto d'intervento personalizzato) ed ufficio amministrativo che verificheranno la sussistenza dei requisiti di accesso.

Il servizio sociale formulerà, altresì, la proposta in ordine al buono erogabile (tra le tipologie previste dal presente regolamento) e alla durata dell'erogazione del buono, in base ai criteri di valutazione economici, sociali e socio-sanitari seguenti.

La concessione o il diniego dei buoni socio assistenziali, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, sono disposti dal dirigente del settore con apposito atto di determinazione, tenuto conto della proposta del servizio sociale.

Al richiedente sarà data comunicazione (scritta) dell'esito della domanda, con avvertimento che il contributo mensile dovrà essere incassato entro 60 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento a pena di decadenza.

In considerazione delle limitate risorse finanziarie, le domande ritenute ammissibili verranno soddisfatte nell'ordine decrescente di punteggio attribuito ai sensi del successivo art. 7 e a tal fine verrà formulata graduatoria delle domande ammissibili.

La graduatoria sarà costantemente aggiornata inserendo in ordine di punteggio le nuove domande che saranno ritenute ammissibili, non rilevando in tal senso la priorità cronologica della domanda; l'aggiornamento della graduatoria sarà effettuato anche eliminando man mano le domande divenute inammissibili per successiva perdita dei requisiti.

In ogni caso, per ogni nuova attivazione di buono che si renda possibile, o per scorrimento della graduatoria o per reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, andrà valutata la permanenza del bisogno e della adeguatezza dello strumento del buono (ossia andrà verificata la permanenza dei requisiti di ammissibilità).

#### **Art. 7 - Criteri di valutazione della condizione dell'anziano**

La valutazione del bisogno, indispensabile al fine di individuare la tipologia di risposta/buono da erogare si compone di valutazione socio-assistenziale e valutazione socio-sanitaria, espressa con un punteggio attribuito secondo i criteri di seguito indicati.

La valutazione economica rileva ai fini della ammissibilità all'erogazione del buono e ai fini della determinazione dell'entità dello stesso come dal seguente art. 8. La situazione economica non concorre quindi alla attribuzione di punteggio nella valutazione del bisogno.

Conseguentemente la composizione della valutazione socio - assistenziale con quella socio-sanitaria dà luogo alla definizione del bisogno, che confluirà in una attribuzione di punteggio come di seguito definito.

## TABELLA RIASSUNTIVA

AREA DI VALUTAZIONE		ITEMS INDAGATI	PUNTEGGI
<b>1. Valutazione economica</b>			Nessun punteggio
<b>2 Valutazione sociale del bisogno</b>	2a) Valutazione socio-assistenziale	a.1. Rete familiare	massimo attribuibile: 25 punti
		a.2. Abitazione	massimo attribuibile: 5 punti
	2b) Valutazione socio-sanitaria	b.1. attività domestica b.2. assistenza alla persona b.3. interventi sanitari b.4. vita di relazione	massimo attribuibile: 50 punti
<b>TOTALE PUNTI</b>			<b>massimo attribuibile: 80 PUNTI</b>

### 1. Valutazione economica

#### **1/1 nucleo familiare di riferimento per il calcolo ISEE rilevante ai fini dell'ammissibilità al buono**

Al fine di valutare l'ammissibilità all'erogazione del buono, nonché l'entità secondo il successivo art. 8, il nucleo considerato ai fini del calcolo I.S.E.E. sarà quello, eventualmente più ristretto di quello anagrafico, composto dal richiedente e dal proprio coniuge o convivente more uxorio.

#### **1/2 Definizione della situazione economica**

La situazione economica è valutata in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con le modalità di calcolo stabilite a livello statale dal D. Lgs. n. 109/98 e dal DPCM n. 221/99 e loro modificazioni.

#### **1/3 Compatibilità buono e indennità di accompagnamento**

Il buono socio assistenziale e l'indennità di accompagnamento risultano compatibili qualora la situazione economica e quella del bisogno assistenziale del richiedente rendano necessario tale cumulo per il mantenimento a domicilio dell'anziano. In caso di percepimento dell'indennità di accompagnamento l'entità del buono sarà ridotta rispetto al caso di non percepimento, come da schema di cui all'art. 8.

### 2. Valutazione sociale del bisogno

#### **2a) Valutazione socio-assistenziale (punteggio massimo attribuibile 30 punti)**

L'assistente sociale responsabile del caso valuta lo stesso in relazione alla condizione familiare, alla rete di sostegno sociale, alle condizioni di autonomia ed al bisogno assistenziale, formulando, in accordo con la persona e la famiglia, il progetto di intervento sociale e definendo la tipologia del bisogno verificando:

#### **2. a.1. Rete familiare (punteggio massimo attribuibile: 25 punti).**

Vengono presi in considerazione : A) nucleo dell'anziano B) rete parentale.

Il punteggio totale deriva dalla somma di A più B (punteggio massimo attribuibile: 25)

<b>A – Nucleo anziano</b>	<b>B – Rete parentale</b>
Solo (o con coniuge non autosuff.) p.ti 13	Mancanza di figli p.ti 12
Con solo coniuge in grado di collaborare fino a p.ti 9	Presenza di figli fino a p.ti 7
Con coniuge e/o parenti o affini in grado di collaborare fino a 11 p.ti	

### **2a .2.Abitazione (punteggio massimo attribuibile: 5 punti).**

Se la casa presenta barriere architettoniche, si attribuiscono da 0 a 5 punti in rapporto alla difficoltà che le suddette barriere creano all'anziano e a chi gli presta assistenza.

Sono da considerare: la presenza di ascensore/ barriere architettoniche, l'adeguamento dei locali all'uso degli ausili, i servizi igienici interni e/o esterni, il tipo di riscaldamento (stufa e termosifoni) e la possibilità di avere acqua calda.

### **2b) Valutazione socio sanitaria (punteggio massimo attribuibile: 50 punti).**

L'assistente sociale per la valutazione socio sanitaria si avvale della collaborazione dell'équipe dell'unità di valutazione multidimensionale (U.V.M.) e quindi si avvale di competenze multidisciplinari, che vanno a misurare il livello di autonomia e di relazione dell'anziano, la necessità di interventi sanitari e la conseguente intensità della rete di sostegno.

<b>La valutazione socio-sanitaria dà luogo ad un punteggio massimo di 50 sulla base dei criteri di seguito definiti in relazione alle aree sottospecificate con differenti pesi rispetto agli items:</b>				
<b>AREE di indagine del bisogno</b>	<b>PUNTEGGIO max</b>	<b>PESO rispetto all'intensità del sostegno a seconda che l'anziano provveda da sé (autonomia) o con la rete familiare o con terzi</b>		
		<b>autonomo</b>	<b>Rete familiare</b>	<b>terzi</b>
1. attività domestica	max punti 10	0	Fino a 5	fino a 10
2. assistenza alla persona	max punti 20	0	Fino a 10	Fino a 20
3. interventi sanitari	max punti 16	0	Fino a 8	Fino a 16
4. vita di relazione	max punti 4	0	Fino a 2	Fino a 4

Punteggio complessivo compreso tra ...0 e ...60: Bisogno assistenziale di tipologia A

Punteggio complessivo compreso tra 61.e...80: Bisogno assistenziale di tipologia B

### **Art. 8 - Entità del Buono**

L'entità del buono viene definita in base a:

- tipologia del bisogno assistenziale (come descritto al punto 7.2.)
- ISEE del nucleo
- Riconoscimento o meno dell'indennità di accompagnamento

secondo la seguente articolazione:

	ISEE PRIMA FASCIA		ISEE SECONDA FASCIA		ISEE TERZA FASCIA	
	Se <u>NON</u> viene percepita indennità di accompagnamento	Se viene percepita indennità di accompagnamento	Se <u>NON</u> viene percepita indennità di accompagnamento	Se viene percepita indennità di accompagnamento	Se <u>NON</u> viene percepita indennità di accompagnamento	Se viene percepita indennità di accompagnamento
Bisogno assistenziale tipologia A	A/1)Buono mensile di euro 450	A/2)Buono mensile di euro 225	A/3)Buono mensile di euro 270	A/4)Buono mensile di euro 135	A/5)Buono mensile di euro 180	A/6)Buono mensile di euro 90
Bisogno assistenziale tipologia B	B/1)Buono mensile di euro 750	B/2)Buono mensile di euro 375	B/3)Buono mensile di euro 450	B/4)Buono mensile di euro 225	B/5)Buono mensile di euro 300	B/6)Buono mensile di euro 150

Nota: le fasce ISEE sono definite in apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Qualora l'indennità di accompagnamento sia stata riconosciuta con verbale ma non ancora erogata, potrà essere temporaneamente concesso il buono mensile nell'entità prevista per il caso di non percepimento dell'indennità di accompagnamento, salvo la restituzione della differenza tra buono A1 (oppure: A3 - A5 - B1 - B3 - B5) ) e buono A2 (oppure: A4 -A6 - B2- B4 -B6) a seguito dell'erogazione dell'indennità e degli arretrati. Il patto di erogazione del buono dovrà prevedere espressamente tale evenienza.

Le entità dei singoli buoni indicate in Tabella si riferiscono all'anno 2004 e per gli anni successivi saranno adeguate automaticamente a cadenza annuale con indicizzazione ISTAT.

#### **Art. 9 - Patto di collaborazione tra l'Amministrazione comunale erogante e beneficiario o familiare di riferimento**

Al fine dell'erogazione del buono viene sottoscritto apposito patto tra A.C. erogante e beneficiario o suo familiare di riferimento, contenente:

- indicazione entità mensile del buono;
- periodo di erogazione per massimo 12 mesi (v. art. 11 per rinnovo);
- richiamo al progetto concordato comprensivo di eventuali periodi di sollievo;
- impegno a garantire il perseguimento degli obiettivi progettuali;
- eventuali clausole accessorie (es. in caso di erogazione in pendenza di liquidazione indennità di accompagnamento);
- verifica periodica dell'assistente sociale firmataria del progetto.

#### **Art. 10 - Modalità di utilizzo**

Il buono socio assistenziale è utilizzabile dall'anziano per l'assistenza resa da persone fisiche appartenenti alla rete familiare, o collaborazioni individuate dalla rete familiare nel rispetto delle leggi vigenti.

Il familiare di riferimento che si fa garante dell'assistenza deve essere un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado.

### **Art.11 - Durata, modalità di erogazione, decadenza, interruzione e sospensione dei buoni**

L'erogazione del buono avviene a cadenza mensile e la durata massima prevista è di un anno. L'eventuale prosecuzione del progetto con erogazione di buono oltre l'anno presuppone la rivalutazione del bisogno, della permanenza dei requisiti di ammissibilità, sia in termini sostanziali che economici. Qualora tale rivalutazione da parte del Servizio Sociale dia luogo ad un parere favorevole sulla continuità del progetto e dell'erogazione, verrà data priorità a tali prosegui rispetto a nuove attivazioni di buoni, laddove le risorse finanziarie non riescano a coprire tutto il bisogno.

La decadenza dal beneficio è prevista nei seguenti casi:

- mancata riscossione del buono mensile entro 60 giorni dalla data di erogazione;
- qualora il familiare/care giver non garantisca l'assistenza come concordato nel progetto d'intervento. In tal caso l'assistente sociale referente con apposita relazione dà atto della non realizzazione degli obiettivi.
- qualora, in sede di controllo, venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese.

In caso di decadenza, il buono viene immediatamente interrotto con determinazione dirigenziale.

L'interruzione dell'erogazione del beneficio è prevista per accertata modificazione dello stato di bisogno dell'utente dipendente da:

- inserimento in casa di riposo (RSA);
- trasferimento in altro comune;
- decesso dell'avente diritto;
- modifica migliorativa situazione ISEE che faccia venire meno il requisito per il riconoscimento del buono (v. art. 12.)

La comunicazione di cui sopra deve essere data all'Ufficio competente o direttamente dal beneficiario o dal familiare di riferimento.

La sospensione del buono è prevista invece nel caso di ricovero ospedaliero o in istituto di riabilitazione laddove il ricovero duri almeno 20 giorni. La sospensione opera per tutto il periodo del ricovero.

Il ricovero di sollievo (in omogeneità con quanto previsto nella Circolare n. 7 del 29 aprile 2002 della Direzione Famiglia e solidarietà sociale, atta a fornire indicazioni relative alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali attraverso la predisposizione ed attuazione dei Piani di zona previsti dall'art. 19 della legge 328/2000), qualora non ecceda i 30 giorni consecutivi e non avvenga per più di due volte nell'arco dell'anno, non sospende l'erogazione del buono.

Inoltre, laddove in attesa della liquidazione dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta ma non ancora disponibile, si sia concordato di riconoscere il buono nella misura prevista per il caso mancanza di indennità di accompagnamento, salvo successiva restituzione di quanto maggiormente percepito, è possibile concordare che tale restituzione avvenga sotto forma di rimborso all'A.C. dell'eccedenza percepita, preferibilmente in unica soluzione, in mancanza delle quali l'A.C. potrà procedere alla sospensione temporanea del buono.

### **Art. 12 - Rilevanti variazioni della situazione economica e revisione pratiche**

L'ISEE dichiarata all'atto della domanda di erogazione del buono viene tenuta come riferimento ISEE per l'intero periodo di erogazione prevista dal contratto di cui all'art. 9.

Non rileveranno eventuali modifiche peggiorative della situazione economica del nucleo fatte salve modifiche sostanziali e non transitorie della situazione. Eventuali modifiche migliorative della situazione economica del nucleo che intervengono durante il periodo del patto e che siano tali da far venire meno il requisito relativo all'ISEE ovvero incidano sull'entità del buono riconoscibile, devono invece essere prontamente comunicate all'A.C. affinché questa possa provvedere alla interruzione o modifica del buono.

Rispetto al requisito relativo all'ISEE del nucleo al termine dell'erogazione del buono, in caso di richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 11 i soggetti interessati dovranno aggiornare la documentazione presentando una nuova dichiarazione ISEE ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per attestare il mantenimento dei requisiti necessari al fine di ottenere la prosecuzione dell'erogazione.

### **Art.13 - Rilevanti variazioni della situazione sociale e socio-sanitaria del beneficiario**

Il Servizio Sociale è tenuto a monitorare la situazione sociale e socio-sanitaria del beneficiario, a verificare il buon andamento del progetto concordato, evidenziando la permanenza degli presupposti per l'erogazione del buono.

Qualora si ravvisi un mutamento della situazione sociale e socio-sanitaria tale da non rendere più opportuno e rispondente ai bisogni dell'anziano il progetto concordato e supportato con l'erogazione del buono, il Servizio sociale formalizzerà la proposta di modifica conseguente.